Egregio avvocato \*\*\*,  
rispondiamo alla sua comunicazione del \*\*\* a nome \*\*\* in relazione al pacchetto con destinazione \*\*\* e partenza il \*\*\* organizzato da \*\*\*

La decretazione d’urgenza emanata a partire dal 23 febbraio ha preso in considerazione anche il settore dei viaggi organizzati ed ha stabilito delle deroghe al codice del turismo, per far fronte alla situazione di straordinaria emergenza conseguente all’emergenza epidemiologica.

Facciamo presente che ai sensi dell’art. 41 del codice del turismo, il viaggiatore e l’organizzatore possono esercitare il diritto di recesso dal contratto di pacchetto in caso di circostanze inevitabili e straordinarie. Il Decreto-legge 9 del 2 marzo 2020 e successivamente la Legge 27 del 24 aprile hanno stabilito che il rimborso dovuto possa essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo al rimborso spettante e che il voucher possa essere utilizzato entro un anno dall’emissione.

In conformità a quanto previsto dall’art. 88 bis della L. 27/2020 è stato quindi emesso un voucher, che l’organizzatore si impegna ad accettare come corrispettivo o parziale corrispettivo per una futura prenotazione, alle condizioni precisate nel voucher stesso.

Tale articolo è chiaro nello stabilire che la scelta tra rimborso, pacchetto sostitutivo e voucher sia dell’organizzatore e che si tratti di un’obbligazione alternativa. L’emissione del voucher assolve il correlativo obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario, come specificato al comma 12.

Speriamo di aver chiarito la questione, precisando che la nostra agenzia venditrice ha emesso un voucher in quanto l’organizzatore del pacchetto ha scelto di procedere in tal senso.

Cordiali saluti